



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo Referendario	Nunzio Mario Tritto
Primo Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello <i>relatore</i>
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Triggiano (BA) del 9 ottobre 2025 assunta al protocollo della Sezione n. 6067 del 10 ottobre 2025;

vista la disposizione del Presidente della Sezione avente prot. n. 6131 del 14.10.2025, di assegnazione della predetta richiesta di parere;

udito il relatore dott.ssa Valeria Mascello, nella Camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, convocata con ordinanza n. 25/2025;

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Triggiano (BA) formula una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131 in tema di calcolo del limite assunzionale previsto dall'art. 9, comma 28, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla

l. 30 luglio 2010, n. 122), ai fini dell'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per far fronte alla costituzione di un ufficio di supporto alla direzione politica ai sensi dell'art. 90, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), domandando se possa, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria, considerata l'assenza di assunzioni di lavoro flessibile effettuate dall'ente nel 2009 e nel triennio 2007-2009.

L'ente richiama l'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 1/2017/QMIG secondo cui *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente"*.

La richiesta di parere è volta, sostanzialmente, a conoscere il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità di applicare il richiamato orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie anche al personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del TUEL.

Considerato in

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

L'art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"pareri in materia di contabilità pubblica"*.

Preliminarmente, quindi, la Sezione è chiamata a scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa), in linea con le conclusioni da tempo raggiunte dalla Sezione delle Autonomie (cfr. *"Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva"* deliberati nell'adunanza del 27 aprile 2004, integrati dalle delibere n. 5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni Riunite (delibera n. 54/CONTR/2010).

1.1. Ammissibilità soggettiva

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere è ammissibile, in quanto proveniente dal Sindaco, quale organo di vertice, legittimato istituzionalmente a richiederlo.

La mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) all'interno delle Regioni, così come il suo mancato funzionamento (è il caso della Regione Puglia, in cui l'organo sebbene istituito, non risulta ancora operante) non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale, dovendo in tal caso ritenersi legittimati ad avanzare la relativa istanza, i soli organi rappresentativi dell'ente locale (Sezione delle autonomie, atto di indirizzo del 27 aprile 2004).

1.2. Ammissibilità oggettiva

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere, è necessario che il quesito posto dall'Ente abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica; che sia formulato in termini generali ed astratti; che non sia funzionale all'adozione di concreti atti di gestione dell'ente e che non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale e requirente) – c.d. interferenza interna, ovvero con funzioni proprie di altri organi – c.d. interferenza esterna.

In particolare, il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti alla contabilità pubblica; *a contrario*, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza e discrezionalità dell'Amministrazione.

Alla Corte dei conti, infatti, risultano precluse sia qualsivoglia ingerenza nell'attività amministrativo-gestionale posta in essere dall'Ente, sia una consulenza di portata generale, avente quale oggetto tutti gli ambiti dell'*agere* amministrativo, sia l'esercizio *ex post* della funzione consultiva, in quanto il quesito deve collocarsi in una fase preventiva rispetto all'esecuzione da parte del soggetto richiedente di atti e/o provvedimenti relativi o connessi alla questione oggetto di richiesta di parere.

Ciò posto, il Collegio prende in esame il quesito avanzato dal Comune di Triggiano (BA) nei suoi soli ed esclusivi caratteri generali ed astratti, non potendosi estendere alla valutazione nel merito delle scelte gestorie in materia, che rientrano nella piena ed esclusiva

discrezionalità e responsabilità dell'ente da valutarsi nel caso concreto, offrendo, pertanto, una lettura interpretativa del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento all'obbligo stabilito dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, relativamente al parametro finanziario da adottare in assenza di assunzioni di lavoro flessibile effettuate dall'ente nel 2009 e nel triennio 2007-2009, con particolare riguardo all'assunzione di personale ai sensi dell'art. 90 del TUEL.

2. Merito

2.1. L'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, nel testo attualmente vigente e per quanto di interesse in questa sede, prevede: *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire*

l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

Con deliberazione n. 1/2017/QMIG, richiamata dal Comune di Triggiano nella richiesta di parere, la Sezione delle Autonomie si è pronunciata su questione di massima concernente l'operatività del limite di spesa rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né nel 2009, né nel triennio 2007-2009.

La questione posta traeva origine da una richiesta di parere formulata da un ente locale in ordine alla possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato per ovviare alla grave scoperta d'organico presso l'ufficio ragioneria, determinatasi a seguito di alcune cessazioni dal servizio, pur non avendo l'amministrazione sostenuto spese per contratti a tempo determinato o per forme di lavoro flessibile né nel 2009, né nell'intero triennio 2007-2009 (l'ente risultava in regola con gli obblighi di cui all'art.1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), non risultando praticabili altre assunzioni tramite mobilità o concorsi e non risultando l'ente assegnatario di personale in mobilità dagli enti di area vasta.

La Sezione delle Autonomie ha evidenziato la finalità della normativa dettata dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, volta al contenimento della spesa pubblica in un settore rilevante quale quello del personale, con specifico riferimento ai rapporti di coloro che collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi da quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nell'ambito di un più generale disegno volto ad arginare l'utilizzo indiscriminato di contratti di tipo flessibile in chiave antielusiva rispetto ai vincoli progressivamente introdotti per le spese di personale a tempo indeterminato, evitando, al contempo, l'insorgenza di nuovo precariato, in grado di vanificare le politiche di stabilizzazione. In tale prospettiva, rileva la Sezione delle Autonomie, l'art. 36, d.lgs. n. 165/2001 introduce un evidente *favor* per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da utilizzare per dare risposta ai fabbisogni ordinari ed alle esigenze di carattere duraturo, nel rispetto delle norme contrattuali e della disciplina di settore, la normativa relegando le forme contrattuali flessibili all'esclusivo soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

Come indicato dalla Sezione delle Autonomie, *«la finalità dell'art. 9, comma 28, appare quella "di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per i rapporti lavorativi diversi dall'impiego a tempo indeterminato, senza tuttavia vietare agli enti locali la possibilità di fare ricorso a detti rapporti, sempre che ne ricorrano i presupposti di legge" (Sez. reg. contr. Lombardia, delibere n. 29/2012/PAR, cit. e, per eadem ratio, n. 227/2011/PAR). Un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali, in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa, nel rispetto del limite complessivo, che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto indefettibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzatoria che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario e a garantire, soprattutto nei piccoli comuni, la continuità dell'attività istituzionale. Con il conseguente risultato che, anche per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, sarebbe unicamente consentita la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, sempre che ne sussistano i margini assunzionali. Particolare attenzione, in questo contesto, meritano gli enti di minori dimensioni, che, per l'esiguità delle risorse umane a disposizione, risultano particolarmente esposti a contingenze di natura*

straordinaria e non prevedibile (si pensi, ad es., all'ipotesi di un congedo per maternità), cui non riescono a far fronte attraverso rimedi gestionali alternativi, con conseguente rischio di compromissione delle funzioni o dei servizi di natura essenziale. Nella condivisibile esigenza di riconoscere margini di flessibilità applicativa anche a queste realtà, cui non sono rimaste estranee in passato neanche le Sezioni riunite di questa Corte (delibera n. 12/2011, cit.), potrebbe, dunque, ammettersi la possibilità di individuare una nuova base di spesa, nei termini anzidetti, previa idonea motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire. Non appare secondario osservare che questa Sezione, con deliberazione 11 luglio 2012, n. 12, ha richiamato espressamente tale orientamento, sia pur incidentalmente e nell'ambito di un ampio excursus in altro contesto tematico: "Appare utile evidenziare che le Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 11/CONTR/2012 (ai cui contenuti si rinvia) sono intervenute a chiarire la portata applicativa di dette disposizioni, mentre la Sezione regionale di controllo per la Toscana [rectius, Lombardia], con la deliberazione n. 29/2012/PAR, ha chiarito che in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007-2009 l'anno da prendere a riferimento è quello nel quale l'ente, con motivato provvedimento, proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale: la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi" (...)».

Conclusivamente, la Sezione delle Autonomie si è pronunciata sulla questione prospettata nel senso che *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"*.

Richiamando il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie, in diversi precedenti – da ultimo nella deliberazione n. 141/2025/PAR - questa Sezione ha evidenziato che, anche in assenza di una spesa storica per i periodi menzionati dalla norma, con provvedimento motivato e in casi eccezionali, l'ente può avviare la procedura di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato laddove vi sia un adeguato vaglio sulla natura necessaria della spesa finalizzata a garantire un servizio essenziale per l'ente; questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad esigenze

eccezionali, costituirà, a sua volta, il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, si veda anche la deliberazione n. 83/2023/PAR).

2.2. Premesso tutto quanto sopra e venendo alla richiesta di parere formulata dal Comune di Triggiano, occorre domandarsi se l'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 1/2017/QMIG possa trovare applicazione al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del TUEL.

Nel procedere alla disamina della questione occorre, quindi, domandarsi in primo luogo se il personale assunto ai sensi dell'art. 90 del TUEL rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010; quindi, con lo scopo di rispondere allo specifico quesito formulato dall'ente, occorre domandarsi se possa individuarsi un diverso parametro di riferimento nel caso di assenza di spesa storica.

L'art. 90 del TUEL dispone: *“Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”*. La norma di interpretazione autentica prevista dall'art. 18-ter, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, ha quindi indicato che, nell'art. 90, comma 2, TUEL, *“le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato”*.

L'art. 90 del TUEL contempla norme speciali riguardanti il personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le specifiche finalità perseguite dagli uffici di *staff* a supporto degli organi di vertice politico, costituendo un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione. L'assegnazione di personale con contratto subordinato a tempo determinato a tali uffici non risponde, quindi, a esigenze di flessibilità dell'ente, quali quelle richiamate nella disciplina dettata dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, trattandosi di assegnazioni che sono funzionali a supportare gli uffici e i servizi posti alle dirette dipendenze del vertice politico tant'è che la durata del contratto di lavoro è legata alla durata del mandato dell'organo politico. Le norme intendono assicurare agli organi di vertice politico la disponibilità di *"uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell'ambito di un rapporto instaurato in base all'intuitu personae"* (cfr. Sezione giur. Puglia, sentenza n. 208/2013).

Trattasi di incarichi che, in quanto volti a supportare l'esercizio delle funzioni politiche, sono conferiti fiduciariamente, previa definizione della disciplina rimessa all'autonomia regolamentare, differenti dagli incarichi ex art. 110 del TUEL che, in quanto volti ad ampliare le risorse a disposizione dell'apparato al di fuori della dotazione organica, sono soggetti agli stringenti limiti di legge sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo.

Rispetto agli incarichi ex art. 110 del TUEL la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 14/2016/QMIG, aveva rilevato che *"Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto 10 legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010"*. Successivamente interveniva il d.l. n. 113/2016 (art. 16, comma 1-*quater*) che modificava la norma inserendo la previsione per cui *"Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, Dlgs 267/2000"*. Come evidenziato dalla Magistratura contabile, tale intervento normativo, nel disciplinare tale esenzione (art. 110, comma 1, TUEL) aveva confermato *"la natura eccezionale dei casi in cui è consentito il*

superamento del limite di spesa, che devono essere previsti per legge e interpretati restrittivamente” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 146/2025/PAR).

Orbene, in quanto la disciplina dettata dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 è di stretta interpretazione, la mancata menzione dell’art. 90 del TUEL tra le deroghe normative, fa concludere per l’applicazione della stessa al personale assunto in *staff* agli organi di vertice politico con contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato.

Qualora l’Amministrazione ricorra all’assunzione di personale ai sensi dell’art. 90 TUEL, l’ente dovrà computare il relativo onere nell’ambito delle spese di personale che sono soggette a vincoli normativi generali di contenimento, cosicché, sul piano finanziario, la spesa in questione *“va computata sia ai fini della verifica del generale tetto di spesa per il personale, fissato dal comma 557 dell’art. 1, Legge n. 296/2006, sia ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile, fissato dal comma 28 dell’art. 9, D.L. n. 78/2010, senza possibilità di introdurre alcuna esclusione, dal predetto computo, che non sia espressamente prevista dalle leggi di finanza pubblica”* (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 38/2018/PAR; Sez. Contr. Lombardia, n. 43/2007/PAR).

2.3. Alla luce di quanto sopra riportato, rispetto al quesito sollevato dal Comune di Triggiano, l’avviso della Sezione è nel senso che per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 90 del TUEL, soggetti all’applicazione dell’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, le peculiarità che li contraddistinguono non sono tali da giustificare l’esclusione dall’applicazione dei principi espressi dalla Sezione delle Autonomie per il ricorso al lavoro flessibile in casi eccezionali.

Risulterebbe non ragionevole ed eccessivamente penalizzante per l’ente locale che non abbia fatto ricorso a contratti di lavoro flessibile nel 2009 e nel triennio 2007-2009, che l’assenza del dato storico di spesa ne comprometta la facoltà di ricorrere a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato *ex art. 90 TUEL*, previsti tra l’altro come ordinaria modalità assunzionale presso gli uffici *in staff* del vertice politico.

Si ritiene, quindi, che per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato *ex art. 90 TUEL*, in quanto oggetto della disciplina di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, l’ente locale, non avendo sostenuto alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile né nel 2009 né nel triennio 2007-2009 (come indicato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010), può, previa idonea motivazione, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa

strettamente necessaria per far fronte all'attività e al servizio da svolgere *in staff* al vertice politico.

Resta fermo il rispetto della disciplina di settore e delle norme contrattuali (C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019/2021), nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra considerato, ferma restando la piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente locale in ordine alle scelte gestorie da compiere e fermo restando il rispetto della disciplina di settore e delle norme contrattuali (C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019/2021), nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento giuridico, questa Sezione regionale di controllo ritiene conclusivamente di poter rispondere al quesito avanzato dal Sindaco del Comune di Triggiano (BA) nei termini seguenti: per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato *ex art. 90 TUEL*, l'ente locale, non avendo sostenuto alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile né nel 2009 né nel triennio 2007-2009 (come indicato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010), può, previa idonea motivazione, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte all'attività e al servizio da svolgere *in staff* al vertice politico.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia

P.Q.M.

esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Magistrato relatore

F.to Valeria MASCELLO

La Presidente

F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 19 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI